

# TESTO UNICO

## **Accordo di Programma**

finalizzato all'attivazione della Rete di Riserve Bondone sul territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento, Villa Lagarina (L.P. 23 maggio 2007 n. 11) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 di data 10 novembre 2014

*in seguito alle modifiche intervenute con*

## **Atto modificativo sottoscritto in data 21 dicembre 2017**

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1981 di data 24 novembre 2017

### **Premesso che**

1. Il settore centro settentrionale della catena Stivo-Bondone è caratterizzato, anche in virtù della presenza di un'orografia accidentata che varia dalle alte quote del Cornetto a quote più basse quali la piana di Terlago, da vaste superfici con condizioni ambientali fondamentalmente integre e molti habitat non frammentati (ambienti forestali, pascoli e praterie secondarie, ecc.) e che in tale contesto ambientale le vaste porzioni di territorio con buona o elevata qualità ambientale, presenti dentro e fuori le aree protette, svolgono per diverse entità faunistiche una funzione di habitat;
2. le caratteristiche ambientali di questo territorio sono la netta prevalenza di rocce sedimentarie carbonatiche e una chiara "impronta prealpina", che si può cogliere negli aspetti altimetrici, morfologici, vegetazionali e climatici in netto contrasto con il dirupato versante orientale della dorsale Stivo-Bondone Soprasasso che precipita verso la Valle dell'Adige con la presenza di alcuni spalti rocciosi, il più dolce declivio nord-occidentale che scende fino al Lago di Terlago e la conca che accoglie il lago di Cei;
3. in questa ampia porzione di territorio montano le attività agro-silvo-pastorali hanno plasmato un ecosistema ben diversificato impreziosito da numerosi elementi di pregio naturalistico tipici soprattutto di zone aperte e delle fasce ecotonali, anche se non mancano alcune emergenze conservazionistiche;
4. in tale contesto territoriale, caratterizzato da importanti corpi idrici inseriti in cornici ambientali decisamente diverse fra loro che vanno da frutteti intensivi, ambiente urbano e boschi termofili a faggete, conifere e prati da sfalcio per molte specie il livello di idoneità degli habitat nel territorio non tutelato è del tutto paragonabile a quella delle aree protette, e in alcuni casi è anche superiore con presenze quasi esclusive in aree ad alto valore naturalistico esterne ai siti Natura 2000;
5. in considerazione delle peculiarità ambientali del territorio, l'obiettivo è tutelare e migliorare lo stato di conservazione delle emergenze ambientali oltre che valorizzare le peculiarità culturali e storiche locali favorendo uno sviluppo turistico sostenibile anche attraverso la destagionalizzazione dell'offerta turistica;
6. con nota di data 23 aprile 2012, i Sindaci dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago, Trento e Villa Lagarina hanno espresso alla Provincia Autonoma di Trento, la volontà di dare avvio ad un percorso condiviso volto all'attivazione di una nuova Rete di Riserve comprendente i relativi territori amministrativi;
7. ferme restando le responsabilità ed i ruoli dei Comuni, partecipano all'Accordo di Programma anche il Consorzio BIM dell'Adige, le Comunità della Valle dei Laghi e della Vallagarina nonché le Amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate;
8. la Rete di Riserve Bondone è quindi nata nel 2014 dalla volontà di cinque comuni (Garniga Terme, Terlago, Trento, Villa Lagarina) attraverso un Accordo di Programma siglato dai Comuni stessi, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Comunità della Valle dei Laghi, dalla Comunità della Vallagarina, dal Consorzio BIM dell'Adige, dall'A.S.U.C. Castellano e dall'A.S.U.C. Sopramonte e dall'Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali;  
tale Accordo, approvato in ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 del 10 novembre 2014 e sottoscritto in data 20 novembre 2014, ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione (fino al 20 novembre 2017) e prevede la realizzazione di azioni di valorizzazione e conservazione del patrimonio ambientale ma anche storico-culturale, tutte contenute all'interno di uno specifico Progetto di attuazione;
9. a ottobre 2016 il Sindaco di Trento, ente capofila della Rete, ha delegato quale nuovo presidente della Rete di Riserve Bondone, l'Assessore pro tempore con delega per le materie della cultura, biblioteche, politiche ambientali e pari opportunità. Inoltre, tra maggio e luglio 2015 ha avuto luogo il rinnovo della classe amministrativa nei Comuni e nelle Comunità di Valle aderenti all'Accordo di Programma. Infine da gennaio 2016 c'è stata la fusione dei

comuni di Terlago, Vezzano e Padergnone, che hanno assunto la nuova denominazione Comune di Vallelaghi. Il passaggio di consegne e la necessità degli amministratori di comprendere appieno le potenzialità della Rete e di costruire una consapevolezza tale da ottimizzare e fare propri i progetti legati ad essa, ha comportato tempi più lunghi per lo svolgimento delle attività nella fase di passaggio. Per questi motivi e a causa dei tempi tecnici necessari alla costituzione di una struttura di *governance* della Rete, le azioni previste sul territorio hanno trovato avvio tardivo, solo all'inizio dell'anno 2016, anno in cui è stato individuato un Coordinatore della Rete alle dipendenze del Comune di Trento, ente capofila della rete, e dedicato alla gestione della Rete di Riserve;

anche la vacanza, fino all'autunno 2015, di uno degli strumenti principali (il Programma di Sviluppo Rurale – P.S.R.) posti a finanziamento di alcune delle iniziative in programma, ha contribuito a posticipare l'avvio delle diverse azioni;

10. tutte queste ragioni hanno inevitabilmente comportato uno spostamento in avanti dei tempi previsti con la conseguente impossibilità di concludere il Programma previsto nei limiti temporali auspicati. Da questo generale contesto è emersa l'esigenza di avere un arco di tempo più ampio per lavorare sul territorio comunicando la Rete e condividendone gli obiettivi con gli attori locali in vista del rinnovo dell'Accordo di Programma, nonché il bisogno di una quantità di tempo adeguata per programmare in maniera efficace il secondo triennio della Rete;
11. conseguentemente, la Conferenza della Rete, nella seduta del 6 aprile 2017, e il Presidente della Rete con nota prot. n. 115732 del 18 maggio 2017, hanno palesato la necessità di prolungare la durata dell'Accordo di Programma di un biennio in modo da poter così ragionevolmente proseguire nell'attuazione del Programma delle azioni previste per il primo triennio di validità dell'Accordo e poter concludere con consapevolezza e serietà le azioni prioritarie già avviate;
12. nell'Accordo di Programma sopra citato, l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte viene individuata come membro componente del Comitato Tecnico-Scientifico (Art. 12) nonché come supporto al Coordinatore della Rete per quanto attiene al coordinamento delle attività tecniche da realizzarsi sui territori della Rete stessa (Art. 8). Con l'occasione dell'atto modificativo si vuole riconoscere alla stessa un ruolo di partecipazione attiva alla programmazione delle azioni che la Rete ha il compito di attuare;
13. si ravvede l'opportunità infine di subordinare il rinnovo dell'Accordo di Programma all'approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete di riserve, il cui incarico per la redazione è stato formalizzato nel mese di dicembre 2016;
14. pertanto, la Conferenza della Rete, nella seduta del 29 agosto 2017, ha ritenuto opportuno modificare l'Accordo di Programma nel seguente modo:
  - A) con l'inserimento di alcune nuove azioni necessarie ed urgenti, ed il relativo finanziamento, come di seguito indicate e meglio presentate nell'allegato documento A2) *“Integrazione del Progetto di Attuazione della Rete di riserve Bondone sul Territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago (ora Vallelaghi), Trento, Villa Lagarina (L.P. 23 Maggio 2007 n. 11), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 di data 10 Novembre 2014”*:
    - azione A26: “Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette”
    - azione A27: “Stesura delle proposte da presentare a Bandi Europei e provinciali”
    - azione D1: “Attività di supporto alle azioni del tavolo CETS”
    - azione A30: “Ristrutturazione della segheria a Garniga (anche percorso didattico land-art)”
    - azione A31: “Migliorare incrementare i rifugi per chirotteri”

- azione A32: "Elettrocuzione e cavi sospesi"
  - azione A33: "Studio e gestione delle macrofite nei laghi di Cei e Terlago";
- B) con l'integrazione di risorse finanziarie delle azioni già previste dall'Accordo di Programma e dal Progetto di attuazione, al fine di garantire il funzionamento della Rete e lo svolgimento delle azioni con cadenza annuale per assicurarne la continuità in relazione alla nuova scadenza dell'Accordo di Programma e per concludere azioni di investimento che necessitano di un'integrazione finanziaria e di seguito elencate:
- azione A1 "Riqualificare ecologicamente gli ambienti umidi della piana di Terlago e di Cei"
  - azione A3 "Contenere l'avanzata del bosco e degli arbusti tramite decespugliamento e sfalcio dei prati e pascoli magri"
  - azione A8 "Articolare progressivamente la struttura dei rimboschimenti artificiali di peccio"
  - azione A10 "Creare invasi per la riproduzione di anfibi"
  - azione A15 "Gestire il centro visitatori del lago di Cei"
  - azione A19 "Coordinatore della Rete di riserve"
  - azione A2/B: "Progetto collettivo a finalità ambientale 16.5.1 FASE B per incentivare forme estensive di utilizzazioni dei prati da sfalcio".

Viene pertanto aggiornato il Progetto di attuazione come risulta nell'allegato A2).

Per l'ultimazione delle azioni, nel corso del periodo di proroga 2017-2020 si utilizzano i fondi **già stanziati** per il periodo 2014-2017 per un importo pari ad Euro 270.226,08, nonché i fondi già previsti per il medesimo periodo 2014-2017 a carico del PSR 2014-2020 per un importo di Euro 17.200,00, per un importo complessivo pari ad Euro 287.426,08.

Mentre per la realizzazione delle attività integrative (di cui alle lettere A) e B)), previste per il periodo di proroga 2017-2020, è necessario un ulteriore finanziamento per complessivi Euro 468.500,00 così ripartito:

- a carico del bilancio provinciale Euro 98.000,00 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
- cofinanziamento a carico del BIM dell'Adige Euro 240.000,00;
- fondi stanziati dai comuni nei rispettivi bilanci per un importo complessivo di Euro 10.500,00 come di seguito ripartiti:
  - Trento Euro 10.500,00;
- Ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale per la realizzazione delle azioni n. A2/B, A31 e A32, per un importo pari ad Euro 120.000,00.

Il perseguimento di tali obiettivi comporta la modifica degli articoli 6, 7 e 15 dell'Accordo di Programma originario. Dette disposizioni riguardano: azioni prioritarie, risorse finanziarie e durata dell'Accordo di Programma.

Con l'occasione si ritiene opportuno modificare anche gli articoli 4, 5, 8, 10 e 14, allo scopo di aggiornarne e precisarne i contenuti, nonché per rendere più funzionale e agevole la gestione della Rete di riserve. Riassumendo le modifiche riguardano:

- Art. 4: inserimento delle nuove progettualità di sistema che coinvolgono le Reti di riserve;
- Art. 5: la modifica indica l'adesione al percorso di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette;
- art. 6: l'aggiornamento delle azioni prioritarie per la durata di validità dell'Accordo di Programma;

- art. 7: l'aggiornamento del Programma finanziario per la durata di validità dell'Accordo di Programma;
- art. 8: modificazione del comma 2, in quanto viene meglio specificato il ruolo della Azienda Forestale di Trento Sopramonte (AFTS);
- art. 10: la modifica della composizione della Conferenza della Rete, delle relative modalità di funzionamento e prevedendo tra l'altro la partecipazione, senza diritto di voto della AFTS e del Dirigente del Servizio comunale dell'ente capofila cui fa capo l'adozione di atti e provvedimenti per l'attuazione delle decisioni della conferenza della Rete;
- art. 14: semplificazione delle modalità di richiesta del finanziamento dell'ente capofila agli enti firmatari;
- art. 15: la durata e le modalità di rinnovo o proroga dell'Accordo di Programma e di aggiornamento del Programma finanziario.

### **Preso atto che**

1. La Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 47 contempla la possibilità di attivare, su base volontaria previa stipula di un apposito Accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento, una rete delle riserve in virtù della quale i Comuni amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la predisposizione del relativo Piano di gestione;
2. sul territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago (ora Vallelaghi), Trento e Villa Lagarina, sono presenti le seguenti aree protette:
  - SIC IT3120015 "Tre Cime Monte Bondone"
  - SIC IT3120050 "Torbiera delle Viote"
  - SIC IT3120051 "Stagni della Vela Soprasasso"
  - SIC IT3120105 "Burrone di Ravina"
  - SIC IT3120052 "Dos Trento"
  - SIC IT3120087 "Laghi e Abisso di Lamar"
  - SIC IT3120110 "Terlago"
  - SIC IT3120081 "Pra dall'Albi – Cei"
  - Riserva Locale "Palù"
  - Riserva Locale "Casotte"
  - Riserve Locali "Valle Scanderlotti"
  - Riserve Locali "Prada"

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il presente Accordo di programma tra:**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNE DI CIMONE  
COMUNE DI GARNIGA TERME  
COMUNE DI VALLELAGHI  
COMUNE DI TRENTO  
COMUNE DI VILLA LAGARINA  
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA  
CONSORZIO BIM DELL'ADIGE  
A.S.U.C. CASTELLANO  
A.S.U.C. SOPRAMONTE  
AGENZIA PROVINCIALE PER LE FORESTE DEMANIALI

**CAPO I – Obiettivi e Pianificazione**

**Art. 1**

**Finalità e obiettivi dell'Accordo di programma**

1. Il presente Accordo di programma concerne l'istituzione della “Rete di Riserve Bondone” per la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata di aree protette. Tali aree afferiscono al territorio dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago (ora Vallelaghi), Trento e Villa Lagarina.
2. In particolare l'istituzione della “Rete di Riserve Bondone” è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
  - a) promuovere la Rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come *“qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”*,<sup>1</sup>
  - b) gestire in modo unitario e coordinato le aree protette presenti nella Rete, individuando corridoi ecologicamente funzionali che coinvolgano anche i territori limitrofi e tutelando gli ambiti territoriali di pregio;
  - c) valorizzare i popolamenti forestali in relazione soprattutto al loro grado di rarità e alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata e invertebrata;
  - d) conservare le zone prative e pascolive e le specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta;
  - e) conservare ed eventualmente ripristinare le zone umide, veri e propri hot spots di biodiversità;
  - f) tutelare le specie e gli habitat legati agli ambienti rupestri;
  - g) integrare le esigenze produttive delle coltivazioni intensive con la salvaguardia della biodiversità;
  - h) approfondire le conoscenze scientifiche della Rete soprattutto per quanto riguarda le specie e gli habitat delle direttive “Habitat” e “Uccelli” al di fuori delle aree Natura 2000;
  - i) promuovere un'offerta turistica orientata alla sostenibilità e diversamente accessibile rispetto allo stato attuale: un'offerta in grado sia di rispettare il territorio ed i siti i più sensibili, sia di soddisfare ed intercettare una domanda sempre più “environmental friendly”.
3. Nel perseguire tali obiettivi, l'istituzione della “Rete di Riserve Bondone” non modifica i vincoli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e per le specifiche tipologie di aree presenti nella Rete di Riserve, in materia di gestione del territorio. Gli obiettivi generali elencati saranno perseguiti sulla base delle strategie definite nel Progetto d'attuazione della Rete di Riserve allegato sostanziale del presente Accordo.

---

1 Definizione data dalla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (EUROPARC, 1994).

## **Art. 2**

### **Progetto d'attuazione della Rete di riserve**

1. Al presente Accordo di programma viene allegato il Progetto di attuazione della "Rete di Riserve Bondone" che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In tale documento sono specificati, tra gli altri, gli elementi che secondo l'art. 47, comma 5, della L.P. 11/07 l'Accordo di programma deve contenere ed in particolare:

#### **Analisi territoriale**

- il contesto delle aree protette
- il ruolo delle aree connettive (corridoi ecologici)
- ricognizione territoriale e individuazione del territorio di riferimento
- ricognizione delle aree funzionalmente connettive (corridoi ecologici)
- ricognizione delle norme e delle misure di conservazione delle aree protette
- cognizione dei progetti e dei programmi di valorizzazione

#### **Proposte programmatiche**

- indirizzi ed obiettivi del progetto
- individuazione degli interventi urgenti

#### **Proposte organizzative e di partecipazione**

- individuazione delle strutture organizzative della Rete

#### **Programma finanziario**

## **Art. 3**

### **Linee di indirizzo per il Piano di gestione**

1. Il Piano di gestione della Rete di Riserve assume come contenuti sostanziali le strategie attuative e le azioni contenute nel Progetto d'attuazione di cui all'art. 2 per ampliarne e svilupparne i contenuti specifici, con particolare attenzione alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 inclusi nella Rete.
2. Il Piano di gestione verrà adottato entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in una logica di gestione unitaria dei territori considerati e delle iniziative di sviluppo locale sostenibile connessa alla risorsa territoriale.
3. In fase di elaborazione del Piano di gestione potrà essere valutata, con l'Accordo unanime di tutte le parti, l'inclusione nella Rete delle riserve di ulteriori aree, a partire da quelle indicate nel progetto d'attuazione di cui all'art. 2 senza che questo modifichi la validità del presente Accordo di programma.
4. L'elaborazione del Piano di gestione della Rete di Riserve prevederà forme di partecipazione da parte dei diversi attori locali dando concreta attuazione alle strutture organizzative di gestione previste al Capo II del presente Accordo, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo nella fase di attuazione delle diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità del piano.
5. Il Piano di gestione della Rete di Riserve verrà elaborato ai sensi del "*Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)*" approvato con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg..

**Art. 4**  
**Partecipazione ai progetti di sistema**

La Rete di Riserve Bondone si impegna a partecipare attivamente ai progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette. In particolare la Rete si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla PaT, condivisi nell'ambito del Coordinamento provinciale delle aree protette e della Cabina di regia delle aree protette in materia di:

- Cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata;
- Piano di monitoraggio di Natura 2000 elaborato nell'ambito del progetto Life TEN;
- Educazione ambientale, aderendo all'approccio metodologico e organizzativo che verrà definito nell'ambito del progetto Biodiversità partecipata.

Inoltre, la Rete di Riserve Bondone si impegna a valutare l'interesse ad aderire ad altri progetti di sistema che potranno emergere in sede di coordinamento provinciale delle aree protette o di cabina di regia delle aree protette e, a tal fine, vengono previste delle risorse specifiche nel programma finanziario.”

**Art. 5**  
**Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette**

La Rete di Riserve Bondone ha aderito, in quanto appartenente al sistema provinciale delle Reti di Riserve del Trentino, al percorso di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS); gli esiti di tale percorso potranno entrare nella programmazione dell'eventuale rinnovo dell'Accordo di Programma.

**Art. 6**  
**Azioni prioritarie per la durata di validità dell'Accordo**

Le azioni prioritarie previste per il primo triennio, di cui al Progetto di attuazione, risultano attuate secondo quanto indicato nell'allegato A1), parte integrante. Tali azioni sono ora integrate dalle azioni individuate nell'ambito della Conferenza della Rete di data 29 agosto 2017, come indicate nelle premesse ai punti A) e B) e meglio descritte nell'allegato A2) parte integrante. Si rimanda pertanto agli allegati parte integrante.

**Art. 7**  
**Programma finanziario per la durata di validità dell'Accordo**

Si rimanda al Programma finanziario complessivo (allegato A1) che riguarda tutte azioni prioritarie previste per la durata di validità dell'Accordo di Programma. Tra le azioni prioritarie si intendono comprese anche le azioni integrative, previste per il periodo 2017-2020, individuate nell'ambito della Conferenza della Rete di data 29 agosto 2017, come indicate ai punti A) e B) delle premesse e meglio descritte nell'allegato A2).

Per l'ultimazione delle azioni, nel corso del periodo di proroga 2017-2020 si utilizzano i fondi già stanziati per il periodo 2014-2017 per un importo pari ad Euro 270.226,08, nonché i fondi già previsti per il medesimo periodo 2014-2017 a carico del PSR 2014-2020 per un importo di complessivi Euro 17.200,00, per un importo complessivo pari ad Euro 287.426,08.

Mentre per la realizzazione delle attività integrative (di cui alle lettere A) e B)), previste per il periodo di proroga 2017-2020, è necessario un ulteriore finanziamento per complessivi Euro 468.500,00 così ripartito:

- a carico del bilancio provinciale Euro 98.000,00 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
- cofinanziamento a carico del BIM dell'Adige Euro 240.000,00;
- fondi stanziati dai comuni nei rispettivi bilanci per un importo complessivo di Euro 10.500,00 come di seguito ripartiti:
  - Trento Euro 10.500,00;
- ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale per la realizzazione delle azioni n. A2/B, A31 e A32, per un importo pari ad Euro 120.000,00.”

## **CAPO II – Gestione della Rete di Riserve**

### **Art. 8**

#### **Coordinamento della Rete**

1. La gestione della Rete di Riserve oggetto del presente Accordo di programma è assicurata dal Coordinatore che si può avvalere di altre figure utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della Rete di Riserve.
2. Il Coordinatore si avvale in via prioritaria dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte (AFTS) per quanto attiene al coordinamento delle attività tecniche da realizzarsi sui territori della Rete. L'AFTS potrà altresì realizzare le azioni concordate sui territori di tutti i comuni della Rete di Riserve. All'AFTS spetta la progettazione e la realizzazione delle opere previste dal Progetto di Attuazione sul territorio del comune di Trento. La programmazione potrà venir concordata di concerto con la Conferenza della Rete (a cui l'AFTS potrà partecipare), ricevuto l'eventuale parere in ragione dell'adeguatezza tecnico-progettuale da parte del Comitato Tecnico-scientifico.
3. Il Coordinatore è il responsabile del funzionamento della Rete di Riserve di fronte alla Conferenza della Rete ed a lui sono assegnati direttamente i seguenti compiti:
  - a) svolge le funzioni di segreteria della Conferenza, del Comitato tecnico-scientifico e del Laboratorio Partecipativo Territoriale;
  - b) sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente, alla Conferenza e al Comitato tecnico-scientifico verso i quali ne è responsabile;
  - c) presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete elaborata dal Comitato tecnico-scientifico;
  - d) attiva le competenze di supporto specialistico necessarie;
  - e) fa parte del Coordinamento provinciale delle aree protette.

Il Coordinatore è designato dalla Conferenza ed è individuato di preferenza all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all'Accordo. Nell'impossibilità di percorrere detta prioritaria ipotesi, il Coordinatore potrà anche essere individuato come professionista esterno alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico, entro i limiti del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1603 di data 15 settembre 2014.

Attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione è possibile avvalersi di altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della Rete, rimanendo comunque nei limiti del budget previsto dalla D.G.P. sopra citata.

**Art. 9**  
**Strutture organizzative della Rete**

1. La Rete di Riserve è organizzata nelle seguenti strutture:
  - a) la Conferenza della Rete;
  - b) il Presidente della Rete;
  - c) il Comitato tecnico-scientifico della Rete;
  - d) il Laboratorio Partecipativo Territoriale.
2. Per la partecipazione alle strutture organizzative della Rete non è previsto alcun compenso.

**Art. 10**  
**La Conferenza della Rete**

1. La Conferenza della Rete è composta da:
  - a) il Presidente della Rete;
  - b) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete di Riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
  - c) il Presidente di ciascuna Comunità di Valle aderente alla Rete di Riserve o un suo delegato nella figura di assessore;
  - d) il Presidente del Consorzio BIM dell'Adige aderente alla Rete di Riserve o un suo delegato;
  - e) il Dirigente della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di aree protette o suo delegato;
  - f) un rappresentante individuato congiuntamente dalle A.S.U.C. presenti sul territorio del Comune di Trento;
  - g) un rappresentante individuato congiuntamente dalle A.S.U.C. presenti sul Territorio di Villa Lagarina;
2. Le funzioni di Presidente della Conferenza sono svolte dal rappresentante dell'ente capofila, che è anche Presidente della Rete di Riserve.
3. La Conferenza elegge al proprio interno il Vicepresidente, il quale, oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. La Conferenza è costituita per l'intera durata dell'Accordo di programma e svolge le seguenti funzioni:
  - a) coordina l'organizzazione, il personale e la gestione finanziaria;
  - b) verifica lo stato di attuazione del Piano di gestione;
  - c) decide gli indirizzi al Programma di azione;
  - d) approva la composizione del Comitato tecnico-scientifico della Rete;
  - e) adotta una prima bozza del Piano di gestione da sottoporre a tutti i soggetti firmatari dell'Accordo di programma per giungere a una seconda adozione del piano da trasmettere da parte dell'Ente capofila alla Provincia per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)";
  - f) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
  - g) approva il programma d'azione quale strumento per stabilire gli interventi (tra quelli inseriti nel progetto di attuazione o in coerenza con lo stesso) da realizzarsi annualmente e definire le attività di partecipazione e comunicazione ad essi collegate;
  - h) decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio della Rete,

- sulla base del parere non vincolante istruito dal Comitato tecnico-scientifico della Rete;
- i) nomina o revoca il Coordinatore della Rete determinandone compiti e compensi;
  - j) decide e stabilisce ogni altro aspetto della *governance* della Rete;
  - k) interviene nel procedimento di rinnovo o proroga dell'Accordo di Programma e nel procedimento di aggiornamento del Programma finanziario ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 15 durante il periodo di durata dell'Accordo.
5. La Conferenza assume come riferimento privilegiato per le decisioni le proposte emerse dal Laboratorio Partecipativo Territoriale, di cui al successivo Art. 13, e si impegna, laddove le decisioni assunte si discostino, a presentare al Laboratorio le relative argomentazioni.
  6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti ad eccezione dei seguenti casi, nei quali, decide a maggioranza degli aventi diritto:
    - a) per l'approvazione di punti inerenti al Piano di gestione;
    - b) per l'approvazione delle proposte di modifica, di rinnovo o di proroga del presente Accordo di Programma;
    - c) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.L'assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della Conferenza impossibilitato a partecipare alla seduta mediante scambio di corrispondenza.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Per la validità delle sedute della Conferenza della Rete è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  7. Alle sedute della Conferenza potranno partecipare a discrezione del Presidente, senza diritto di voto uno o più rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o del Laboratorio. Inoltre è prevista la partecipazione facoltativa senza diritto di voto, di un rappresentante dell'Azienda Forestale di Trento – Sopramonte e del Dirigente del Servizio comunale dell'ente capofila cui fa capo l'adozione di atti e provvedimenti, indipendentemente dalla rilevanza finanziaria degli stessi, per l'attuazione delle decisioni della Conferenza della Rete.
  8. La Conferenza è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri della Conferenza.
  9. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal Coordinatore della Rete.
  10. Le decisioni assunte dalla Conferenza verranno attuate attraverso determinazioni adottate dai funzionari dell'ente capofila sulla base del verbale redatto dal Coordinatore.
  11. Non sono previsti rimborsi ai membri della Conferenza della Rete.

## **Art. 11**

### **Presidente della Rete delle riserve**

1. Il rappresentante dell'ente capofila ricopre l'incarico di Presidente della Rete di Riserve e di Presidente della Conferenza di cui all'art. 10.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell'Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede la Conferenza, predisponendo l'ordine del giorno;
  - b) convoca il Laboratorio;
  - c) presenta alla Conferenza la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e sull'attività svolta;
  - d) convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico della Rete, predisponendone l'ordine del giorno;
  - e) è portavoce della Rete di Riserve nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
  - f) sovrintende all'andamento generale della Rete;
  - g) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative

- della Rete;
- h) presenta alla Conferenza le proposte elaborate dal Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o dal Laboratorio, qualora queste si discostino dagli indirizzi approvati;
  - i) presenta al Comitato tecnico-scientifico della Rete e/o al Laboratorio le proposte della Conferenza non incluse nel Programma di azione;
  - j) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree Protette.

## **Art. 12**

### **Comitato tecnico-scientifico della Rete delle riserve**

1. Il Comitato tecnico-scientifico della Rete di Riserve è composto da:
  - a) Presidente o suo delegato;
  - b) 3 funzionari della Provincia autonoma di Trento in rappresentanza dei Dipartimenti competenti in materia di Conservazione della Natura, Foreste e Agricoltura;
  - c) 1 rappresentante del Muse o della Fondazione Mach;
  - d) 1 rappresentante designato d'intesa fra le Comunità di Valle, il Consorzio BIM dell'Adige;
  - e) 1 rappresentante designato d'intesa fra i Comuni partecipanti;
  - f) 1 rappresentante dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte;
  - g) 1 rappresentante dell'Agenzia provinciale per le foreste demaniali;
  - h) 1 rappresentante per ciascuna delle APT d'ambito.
2. La composizione del Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico convoca di volta in volta alle proprie riunioni i rappresentanti dei soggetti attuatori delle azioni inserite nel Piano di azione.
4. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le seguenti funzioni e compiti:
  - Durante la fase di elaborazione del Piano di gestione e fino alla sua approvazione:
    - a) supervisiona all'elaborazione del Piano di gestione in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
    - b) istruisce i contributi del Laboratorio sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza.
  - Dall'approvazione del Piano di gestione in poi:
    - a) struttura il Programma di azione sulla base degli indirizzi della Conferenza;
    - b) istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete di Riserve;
    - c) attiva il Laboratorio nelle forme e modalità ritenute necessarie, senza incremento degli impegni finanziari stabiliti dalla Conferenza;
    - d) approfondisce e decide in merito agli aspetti attuativi delle azioni inserite nel Programma di azione;
    - e) monitora in itinere lo stato di attuazione del Piano di gestione e del Programma d'azione con particolare attenzione alle aree protette;
    - f) elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, da presentare alla Conferenza della Rete, che contiene uno specifico capitolo sullo stato di conservazione dei SIC redatto dalle componenti provinciali del Comitato tecnico-scientifico;
    - g) monitora l'andamento del processo ed elabora proposte operative in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
    - h) istruisce i contributi del Laboratorio sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza;
    - i) elabora eventuali proposte non incluse nel Programma di azione da presentare alla Conferenza;
    - j) verifica che la gestione della Rete sia coerente con la finalità di conservazione della Natura, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;
    - k) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, con particolare

riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei siti di Natura 2000.

5. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo si renda necessario e almeno 2 due volte all'anno. Esso è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Coordinatore.
6. Il supporto tecnico al Comitato tecnico-scientifico è garantito dalle competenze presenti all'interno delle strutture locali (Comuni e Comunità di Valle) messe a disposizione della Rete dagli Enti di appartenenza. I tecnici degli Enti sono invitati a partecipare al Comitato tecnico-scientifico sulla base dell'ordine del giorno.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico non spetta compenso per l'attività svolta.

### **Art. 13**

#### **Laboratorio Partecipativo Territoriale**

1. Il Laboratorio Partecipativo Territoriale è lo strumento per la partecipazione degli abitanti, delle Circoscrizioni territoriali, delle associazioni, delle attività economiche e di tutti gli attori locali alla gestione della Rete di riserve.
2. Il Laboratorio non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza mentre sono demandate al Comitato tecnico-scientifico le necessarie verifiche di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica.
3. Il Laboratorio lavora con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e gestione della Rete. È convocato dal Presidente della Rete ogni qualvolta lo si renda necessario, almeno un volta l'anno.

### **Art. 14**

#### **Ente capofila**

1. L'Ente capofila, soggetto responsabile della Rete di Riserve ai sensi dell'articolo 47, comma 5 della L.P. 11/07, è individuato nel Comune di Trento.
2. Esso è il referente della Provincia autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete, da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento, ed in particolare cura:
  - a) l'esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
  - b) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della Rete;
  - c) gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Rete.
3. Per la gestione della Rete, l'Ente capofila potrà:
  - a) avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dagli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo, previa decisione della Conferenza della Rete;
  - b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le

modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente capofila assicura all'Ente delegato, che deve adottare un provvedimento di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate;

- c) procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche non firmatari del presente Accordo di programma, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.
4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari come segue:
- a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
  - b) agli altri enti finanziatori della Rete di riserve sarà richiesta l'erogazione del 80% del finanziamento sulla base degli effettivi impegni di spesa di volta in volta adottati con determinazione del competente dirigente comunale dell'ente capofila al momento dell'attivazione delle singole azioni o di progetti afferenti a singole azioni del Programma finanziario. Tale percentuale è aumentata al 100% nel caso di azioni o progetti il cui costo finale sia certo e non rideterminabile. L'erogazione del rimanente 20% sarà richiesta agli enti finanziatori a seguito della liquidazione finale dell'azione o del progetto.

### **CAPO III – Norme finali**

#### **Art. 15**

#### **Durata e modalità di rinnovo o di proroga dell'Accordo di programma e aggiornamento/variazione del Programma finanziario**

1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto il 20 novembre 2014 ha durata fino al 31 marzo 2020 e risulta rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di tre anni, salvo recesso scritto da parte anche di uno solo dei sottoscrittori da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza, e a condizione che i soggetti finanziatori e la Giunta provinciale approvino un nuovo programma finanziario con i relativi stanziamenti, al massimo entro il 30 giugno 2020.
2. In via alternativa alla procedura di rinnovo prevista al precedente comma 1, in presenza di giustificate motivazioni la sola durata del presente Accordo di Programma può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo comunque inferiori ai tre anni, previa definizione di un nuovo Programma finanziario che preveda l'aggiornamento delle voci di spesa connesse alle attività oggetto di proroga. Tale Programma finanziario dovrà essere approvato, su proposta della Conferenza della Rete, dai soggetti finanziatori che concorrono all'aggiornamento e dalla Giunta provinciale, compatibilmente con i relativi stanziamenti.
3. Si intendono variazioni al Programma finanziario tutte le modifiche apportate alle tipologie e/o attività/opere approvate in sede di Accordo di Programma, tenuto conto che le stesse non potranno diminuire l'importo destinato alla tipologia F "azioni concrete di conservazione e tutela attiva.
- 3.1 Fermo restando lo stanziamento complessivo, sono ammesse le seguenti variazioni :
  - a) variazioni compensative tra le singole voci della medesima tipologia fino al 20% dell'importo della tipologia interessata;
  - b) variazioni compensative tra le voci di spesa appartenenti a tipologie diverse complessivamente fino al 10% della somma degli importi delle tipologie interessate.  
Le suddette variazioni non dovranno superare il 5% del Programma finanziario complessivo al netto del Programma di Sviluppo Rurale.

Le suddette percentuali di variazioni possono essere raggiunte cumulativamente nell'arco dell'intera durata dell'Accordo.

Le suddette variazioni sono comunicate dal Presidente della Rete a tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica.

- c) Qualora non siano rispettate le condizioni indicate al precedente punto 3.1 le variazioni compensative o le variazioni che comportino l'introduzione di nuove voci di spesa, sono approvate dalla Conferenza della Rete con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica.

Laddove le variazioni di cui sopra, interessino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603/2014.

- 3.2 In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove attività/opere o ad integrazioni di attività/opere già programmate, la modifica del Programma finanziario viene approvata dalla Conferenza e dall'ente finanziatore con proprio provvedimento. Qualora le risorse aggiuntive non siano finanziate dalla Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma finanziario aggiornato.
4. I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Rete di Riserve nel periodo di durata dell'Accordo.

#### **Art. 16 Regime fiscale**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e sconta l'imposta di bollo in misura ordinaria. Le relative spese sono assunte in capo al Comune di Trento quale Ente capofila della Rete di Riserve.

#### **Art. 17 Composizione delle controversie**

1. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, gli Enti firmatari nominano di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo, il collegio arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Postilla

*Fermo il resto, la lett e) del comma 1 dell'articolo 12 acquista efficacia a decorrere dalla data in cui tutti gli Enti che non vi hanno provveduto approvano specificamente la stessa con propri atti, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi e/o integrativi del presente documento.*

Letto, approvato e sottoscritto.  
Trento, li .....

**Provincia Autonoma di Trento**  
**Agenzia provinciale per le foreste demaniali**  
L'Assessore alle infrastrutture e all'ambiente  
Firmato in data 21.12.2017

**Comune di Cimone**  
Il Sindaco  
Firmato in data 04.12.2017

**Comune di Garniga Terme**  
Il Sindaco  
Firmato in data 12.12.2017

**Comune di Vallelaghi**  
Il Sindaco  
Firmato in data 06.12.2017

**Comune di Trento**  
L'Assessore alla cultura, biblioteche,  
politiche ambientali e pari opportunità  
Firmato in data 20.12.2017

**Comune di Villa Lagarina**  
Il Sindaco  
Firmato in data 05.12.2017

**Comunità della Valle dei Laghi**  
Il Presidente  
Firmato in data 11.12.2017

**Comunità della Vallagarina**  
Il Presidente  
Firmato in data 16.12.2017

**Consorzio BIM dell'Adige**  
Il Presidente  
Firmato in data 04.12.2017

**A.S.U.C. Castellano**  
Il Presidente  
Firmato in data 18.12.2017

**A.S.U.C. Sopramonte**  
Il Presidente  
Firmato in data 06.12.2017

**NOTA: IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE DAI SOGGETTI INDICATI IN CALCE ALLO STESSO.**